CAMERA DEI DEPUTATI N. **7196-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 23 ottobre 2000

(Relatore: **FRAU**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 luglio 2000 (v. stampato Senato n. 4503)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(BIANCO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MATTARELLA)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(LETTA)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(TOIA)

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 12 luglio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 7196 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

FRAU, *Relatore*

ALLEGATO

L'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) è stata istituita con apposito Accordo amministrativo tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di pervenire ad una comune politica in tema di approvvigionamento degli armamenti. Ciò al fine di garantire la massima interoperabilità tra le rispettive Forze armate, di conseguire economie di scala nel settore, di contribuire alla formazione di un'identità europea nel campo della difesa e della sicurezza. Sebbene i suoi membri fondatori siano soltanto quattro, l'OCCAR è aperta all'adesione di altri Stati. L'iniziativa costituisce un passo concreto verso la costituzione di un'Agenzia europea per gli armamenti, da inquadrare nell'ambito del processo le cui linee sono state tracciate dall'articolo J 4 del Trattato sull'Unione europea, secondo cui l'Unione dell'Europa occidentale (UEO), è parte integrante dello sviluppo dell'Unione.

Per assolvere i compiti istituzionali di controllo, coordinamento e gestione dei programmi di cooperazione in materia di armamenti dei Paesi membri, l'Organizzazione sta procedendo alla stesura di tutte le regole e delle procedure necessarie per il funzionamento interno.

Al momento, sono stati già integrati nell'OCCAR alcuni programmi di cooperazione, tra i quali uno, il FSAF (Futura generazione di missili superficie-aria), a cui partecipa l'Italia, e sono in corso le attività per l'integrazione di altri programmi di cooperazione multilaterale.

L'OCCAR inoltre potrà, nel settore di competenza, coordinare e pianificare le attività congiunte di ricerca, l'uso dei centri di sperimentazione, nonché le scelte nazionali relative alla base tecnologico-industriale della Difesa.

Per assolvere i propri compiti è necessario che all'Organizzazione in questione venga attribuita la « personalità giuridica », così da garantirle capacità negoziale propria (stipula di contratti, assunzione di personale, conduzione di attività negoziale in genere). A tale scopo, i quattro Paesi sopra citati, rappresentati dai rispettivi Ministri della difesa, hanno sottoscritto un documento istitutivo internazionale, la « Convenzione » che, una volta ratificata dai rispettivi Parlamenti, conferirà all'Organizzazione in questione reali capacità operative, sostituendosi all'Accordo amministrativo attualmente in vigore.

La Convenzione si compone di 58 articoli e 4 allegati, questi ultimi rispettivamente in materia di privilegi ed immunità, arbitrato, disposizioni transitorie e processo decisionale.

La sede generale dell'OCCAR è a Bonn, nella Repubblica federale di Germania (articolo 3).

L'Organizzazione è stata istituita con l'obiettivo fondamentale di coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che vengono ad essa assegnati dagli Stati membri e coordinare e promuovere attività congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tal modo l'efficacia della ägestione dei progetti di cooperazione, in ätermini di costo, tempi e prestazioni (articolo 7).

L'Organizzazione avrà una struttura istituzionale molto snella. Essa sarà composta dal Consiglio di sorveglianza (CdS) e dall'Amministrazione esecutiva (AE) (articolo 9).

Il Consiglio di sorveglianza (CdS), che è l'organo decisionale più elevato (articolo 10), nel quale ciascuno Stato membro ha un rappresentante con diritto di voto (articolo 15), si riunisce due volte l'anno (articolo 14). Esso esercita la direzione ed il controllo della Amministrazione esecutiva e di tutti i Comitati (articolo 11) e decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della Convenzione (articolo 12). In particolare approva i bilanci amministrativi ed operativi ed i rendiconti finanziari annuali (articolo 12). Si fa presente al riguardo che le attività connesse al bilancio operativo vengono sostenute mediante ap-

positi finanziamenti degli Stati membri interessati, secondo accordi già esistenti ovvero da stipulare in specifiche intese nel prosieguo, con risorse a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei rispettivi Ministeri della difesa. Pertanto l'approvazione del bilancio operativo da parte del Consiglio di sorveglianza ha solo carattere formale, essendo priva di contenuto sostanziale, poiché il bilancio operativo presentato dall'OCCAR si compone di singoli bilanci già approvati dalla competenti autorità nazionali, seguendo gli *iter* previsti in relazione agli stanziamenti già assegnati al Dicastero della difesa ed iscritti nella pertinente legge di bilancio dello Stato. Conseguentemente, allorché il Consiglio di sorveglianza deve deliberare su di un programma a cui partecipano tutti gli Stati membri dell'OCCAR, le deliberazioni sono prese dai rappresentanti di quegli Stati membri che prendono parte al suddetto programma (articolo 15). Ciò vale anche per i comitati di programma (articolo 17).

Il Consiglio di sorveglianza può delegare le sue attribuzioni a comitati competenti, in particolare ai comitati di programma, che controllano i rispettivi programmi di cooperazione (articolo 17).

L'Amministrazione esecutiva è l'organo esecutivo permanente, responsabile dell'attuazione delle decisioni del Consiglio di sorveglianza (articolo 19). Essa è presieduta da un direttore nominato dal Consiglio di sorveglianza (articolo 19), ed è articolata su un Ufficio centrale ubicato in Bonn e divisioni di programma dislocate in sedi diverse, sul territorio degli Stati membri (articolo 20).

L'articolo 21 stabilisce i compiti e le funzioni dell'Amministrazione esecutiva, mentre la materia dei privilegi ed immunità, delle retribuzioni e del regime pensionistico del personale dell'OCCAR viene prevista all'articolo 22.

Il Capitolo VI, all'articolo 23 prevede la normativa e le procedure relative ai contratti; mentre i successivi articoli, dal 24 al 30, attengono alle procedure che le imprese degli Stati membri sono tenute ad osservare per l'aggiudicazione dei contratti. A tale riguardo, si evidenzia che, come indicato in precedenza per l'articolo 12, le spese operative per la realizzazione delle attività programmate sono sostenute dai singoli Stati aderenti, e per l'Italia tramite gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.

La possibilità di integrare presso l'OCCAR progammi di collaborazione in atto tra gli Stati membri (articolo 31), non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nei programmi nazionali.

Gli articoli 32 e 33 fissano le modalità relative alla cessione dei beni. In particolare viene prevista la possibilità di un eventuale rimborso da parte degli Stati membri o dall'Organizzazione, qualora si verifichi l'ipotesi di scioglimento dell'OCCAR (articolo 32, paragrafo 2). Peraltro, l'articolo 33 rinvia ad apposite intese finanziarie tra gli Stati membri circa le modalità di finanziamento, di gestione, vendita e cessione dei beni da acquisire tramite il bilancio operativo. Il medesimo articolo 33, paragrafo 2, stabilisce che i beni acquisiti o realizzati mediante il bilancio operativo restano di proprietà degli Stati che hanno contribuito a sostenere le spese per il co-finanziamento. Anche in relazione ai menzionati articoli, l'impegno dell'Italia viene sostenuto con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa relativamente alle spese da finanziare con il bilancio operativo.

Al capitolo IX, gli articoli 34, 35 e 36 stabiliscono le disposizioni relative alla gestione delle attività amministrative ed operative della Organizzazione, ai contributi degli Stati aderenti ai programmi e piani operazionali, nonché alla predisposizione dei bilanci preventivi e dei rendiconti annuali per le attività realizzate.

Il capitolo X, agli articoli 37 e 38 prevede la possibilità della cooperazione degli Stati non membri e di organizzazioni internazionali che desiderano partecipare ad alcune attività dell'OCCAR.

Le disposizioni relative allo *status* giuridico ed ai privilegi ed immunità in favore del personale e della sede dell'Organizzazione sono analiticamente previste agli articoli 39, 40 e 41, mentre il successivo articolo 42 prevede l'adozione di appositi regolamenti in materia di sicurezza.

Al capitolo XIII, gli articoli da 43 a 47 prevedono le modalità per lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controlo sulle attività dell'OCCAR e su quelle realizzate con gli apporti degli Stati membri.

La composizione delle controversie viene prevista dagli articoli da 48 a 50. In particolare, viene previsto il ricorso ad un Comitato di conciliazione (articolo 49), mentre vi è la possibilità di ricorrere eventualmente all'arbitrato (articolo 48), secondo le modalità stabilite all'Allegato II della Convenzione. Le spese per l'eventuale ricorso al tribunale arbitrale in caso di controversie saranno sostenute con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa, previsto per le liti ed arbitraggio.

Infine, il capitolo XV prevede agli articoli da 51 a 58 le disposizioni relative agli emendamenti, alla ratifica, al deposito, allo scioglimento, al ritiro, nonché agli obblighi previsti a carico dello Stato che esercita la possibilità del ritiro della organizzazione.

In comparazione con l'attuale fase di gestione dell'Organismo, l'acquisizione della personalità giuridica non comporterà un aumento delle esigenze finanziarie di « funzionamento » della nuova struttura, da iscrivere nel nuovo bilancio dell'OCCAR. Per esigenze di funzionamento sono da intendersi sia i costi del personale (stipendi ed indennità), sia i costi relativi alle spese di esercizio della struttura (affitto immobili, acquisto e manutenzione attrezzature, spese telefoniche ed altre). In particolare, per quanto riguarda i costi del personale, che rappresentano la parte rilevante di tutto il fabbisogno finanziario (stimato in circa il 75 per cento), è opportuno evidenziare che questo Dicastero già ne sostiene « direttamente » la quasi totalità, utilizzando gli attuali stanziamenti di vari e pertinenti capitoli di bilancio.

Attualmente l'Italia impiega nell'ambito dell'Organizzazione ventitre persone, ripartite tra l'ufficio centrale, situato a Bonn (sei unità) e la divisione di programma FSAF (Futura generazione di missili superficie-aria), situata a Parigi (diciassette unità). Nei confronti di detto personale attualmente trova applicazione il regime di trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, che prevede, in aggiunta alla retribuzione nazionale, l'erogazione dell'indennità di missione estera, relativa alla località nella quale si presta servizio. Ai conseguenti oneri si provvede con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Il prospetto dimostrativo dei costi attuali del personale italiano è riportato nell'allegato 1 alla presente relazione.

Con la nuova configurazione dell'Organizzazione, detto personale beneficerà del trattamento economico previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, che prevede oneri a carico del bilancio del Ministero della difesa, ma gravanti sul bilancio amministrativo che verrà appositamente istituito per finanziare il funzionamento della costituenda Organizzazione. Tale bilancio sarà alimentato con quote a carico dei Paesi partecipanti, secondo una chiave di ripartizione stabilita dal Consiglio di sorveglianza.

I minori oneri conseguenti alla ratifica della Convenzione sono stati valutati, su base annua, complessivamente in lire 1.097.396.000.

Alla determinazione di tale dato finanziario si è pervenuti previa comparazione degli attuali costi sostenuti dall'Amministrazione della difesa con quelli che l'OCCAR prevede di sostenere per effetto del riconoscimento in atto (prospetto dimostrativo nell'allegato 2 alla presente relazione).

Infatti gli oneri totali attualmente sostenuti dall'Amministrazione della difesa, derivanti dalla somma dei costi del personale e delle spese di funzionamento della Organizzazione ammontano a lire 9.005.472.000.

Gli oneri annui totali previsti per l'anno 2000, a seguito della ratifica della Convenzione, sono di lire 7.908.076.000. Essi derivano dalla somma di:

a) una quota di lire 6.737.768.000, ricavata dal bilancio amministrativo preventivo predisposto dall'OCCAR per l'anno 2000, applicando le chiavi di ripartizione previste dal Consiglio di sorveglianza, rispettivamente per l'ufficio centrale (costo globale Euro = 7.030.000) e per la divisione di programma FSAF (costo globale Euro = 3.835.080);

b) una quota di lire 723.318.000 che comprende gli oneri contributivi che continueranno ad essere versati dall'Amministrazione della difesa italiana e quindi a gravare sul relativo bilancio, con riferimento al trattamento economico, previsto

dalla legge n. 1114 del 1962, relativo al personale italiano (nel presupposto che permangano le attuale ventitre persone);

c) una quota di lire 447.000.000 a copertura delle spese di missione per le riunioni del Consiglio di sorveglianza, del Comitato finanziario, di quelli tecnici e di programma, nonché dei gruppi di lavoro specifici della Divisione di programma FSAF (calcolate sul presupposto di un totale di ventisei riunioni che impegnino un numero medio di quattro persone a riunione).

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma una economia di spesa e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che le risorse individuate dalla relazione tecnica per la partecipazione all'OCCAR, che consentono un risparmio di spesa valutato – su base annua – in lire 1.097.396 milioni, costituiscano il limite massimo di spesa a carico degli stanziamenti del Ministero della difesa.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la coperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 52 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-7196A
Lire 500